



ARTICOLO PRENOTATO AL N. 491/2024
DEL MODELLO 2/A/SG

Oggi 27 GIU. 2024
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Antonio Festa

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 26/2024
Sent. N. 39/2024
Rep. N. 54/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Prima Sezione Civile

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| Dott. Gaetano Guglielmo | presidente rel. |
| Dott.ssa Maria Iandiorio | giudice |
| Dott.ssa Michela Palladino | giudice |

Nel procedimento iscritto al n.3/2024 P.U. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

di apertura della liquidazione giudiziale della s.d.f.

_____, in persona del legale rappresentante, con sede legale
in _____, e la _____ in persona
del legale rappresentante, con sede in _____
, e del socio illimitatamente responsabile _____

Ca

sul ricorso proposto da

_____ , in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'

_____ con l'intervento del Curatore della Liquidazione Giudiziale della società
_____ , con il patrocinio dell'

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in atti, la società

_____ ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale della
_____ con sede legale in

_____ , deducendo lo stato di insolvenza della debitrice, anche quale socia di
fatto della società già dichiarata insolvente _____ , esponendo:

-di essere proprietaria dell'opificio sito in

_____ e di averlo dapprima concesso in locazione esclusivamente alla _____ e poi, a
mezzo nuove pattuizioni del 31.10.2019, di averlo affidato in locazione sia alla
_____ che alla _____ ;

--che entrambe le conduttrici, al 13.07.2022, hanno accumulato un debito
complessivo pari ad euro 512.933,00;

-che in data 22 luglio 2022 era intervenuta la stipula dell'atto preliminare di
compravendita sottoposto a condizione sospensiva Rep. _____ Raccolta
Notaio _____ con cui: i) la _____ ha ceduto alla _____ il contratto di
locazione già in essere, e la _____ si è accollata il debito (con acollo esterno,
dunque senza liberare la _____) di tutti i canoni di locazione scaduti promettendo
di acquistare l'opificio per il prezzo di euro 1.600.000,00, il cui pagamento
doveva avvenire a mezzo rate mensili, ciascuna dell'importo di euro 14.248,14,
con la prima a decorrere dal 30.07.2022 e l'ultima con scadenza 30.07.2025, e
che, a seguito della sottoscrizione del contratto la _____ prendeva possesso di
tutto l'opificio;

- che le pattuizioni siglate nel contratto preliminare non venivano rispettate e solo dopo la notifica di un primo atto giudiziario, il 10.11.22 la effettuava in favore della ricorrente un pagamento di euro 50.218,94;

- che, a seguito del ricorso proposto da essa istante, era stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della con sentenza n. del 6.10.2023;

- di essere creditrice anche nei confronti della quale cessionaria del contratto di locazione e accollante del debito della cedente, dei canoni di locazione impagati dalla pari ad € 458.573,00, oltre € 72mila, sempre a titolo di canoni di locazione impagati, quale debito proprio della stessa accollante, per l'importo complessivo di € 512.933,00, detratti gli acconti già versati, per cui residua un debito della stessa pari a complessivi euro 462.714,06;

- che in ogni caso, detta società è certamente debitrice della rate scadute ad oggi, pari a complessivi euro 213.722,10.

Tanto premesso l'istante, assunto lo stato di insolvenza della debitrice, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, anche quale socia di fatto della ai sensi dell'art. 256 C.C.I., desumibile dai seguenti elementi:

- ATTIVITA' COMUNE, avendo le due società che costituiscono la società di fatto, lo stesso oggetto sociale ed in particolare la lavorazione di alluminio;

- PROPRIETA' INCROCIATA DELLE QUOTE in quanto socio unico della risulta essere il, a seguito di trasferimento di quote del 31/3/2023, mentre figlio di risulta essere socio unico e Amministratore unico della di cui, fino al 2021, era invece amministratrice unica la moglie di quest'ultimo, che è oggi l'amministratrice unica della;

- COMUNANZA DI SEDE le due società dal novembre 2019 al 22 luglio 2022 hanno svolto la stessa attività nello stesso capannone, come si evince dai



depositati contratti di locazione del 31.10.2019 e dal preliminare di vendita del 22 luglio 2022 ,nonché dalle visure storiche delle due società;

- COMMISTIONE DI BENI STRUMENTALI E PERSONALI, in quanto la _____ è subentrato nel contratto di locazione stipulato dalla _____ , occupando lo stesso capannone , utilizzando i macchinari della _____ e anche gli stessi dipendenti.

Si è costituita nel procedimento la società resistente che ha chiesto il rigetto dell'istanza, contestando l'esistenza del credito della ricorrente, l'esistenza del presupposto dello stato di insolvenza e l'esistenza dei presupposti per l'estensione della liquidazione giudiziale.

Nel procedimento è intervenuto il Curatore della Liquidazione Giudiziale della società _____ che ha chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della _____ in estensione alla procedura di liquidazione giudiziale già in essere a carico della _____.

All'udienza del 18-6-2024, presente il procuratore della parte ricorrente, anche per delega del difensore della curatela, che ha insistito per la dichiarazione di fallimento in estensione, e il procuratore della parte resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, il G.D. si è riservato di riferire al Collegio.

Va premesso che l'istanza avanzata dal creditore (e avallata dalla curatela fallimentare) è finalizzata all'estensione della liquidazione giudiziale, già in essere a carico della _____ ad altra società di capitali, facente capo allo stesso nucleo familiare, sul presupposto dell'esistenza di una s.d.f., di cui si assume essere compartecipi le due società.

L'istanza si inquadra nella previsione dell'art. 256 CCII che al primo comma , in continuità con la disciplina dettata dell'art 147 legge fallimentare, sancisce che *La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della*

procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Va certamente affermata la legittimazione della ricorrente a proporre l'istanza di estensione della liquidazione giudiziale, quale creditore insinuato nella procedura già in essere a carico della _____, a prescindere da ogni ragione di credito nei confronti dell'altra società (pur sussistente nel caso in esame in base ai rapporti contrattuali intercorsi con quest'ultima ovvero all'accollo del debito, al subentro nel contratto di locazione e alla stipula del preliminare di vendita), secondo quanto espressamente sancito dal quarto comma della citata disposizione _____, a norma del quale *Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi, con l'opportuna specificazione che l'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.*

Tale norma, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato da varie pronunce della Suprema Corte formatesi nella vigenza della legge fallimentare che resta valido anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale) di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma, in virtù di una interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone anche di fatto (cfr. Cass. n. 10507/2016, Cass. 7903 /2020).

Difatti è ritenuta ammissibile la partecipazione di una società di capitali a una società di persone con personale ed illimitata responsabilità dei soci, come è quella di fatto _____, non essendo esigibile, in tale ipotesi, il rispetto dell'art. 2361, co. 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l'assunzione



della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale – la previa autorizzazione dei soci, ai sensi dell'art. 2479, co. 2, n. 5, (così Cass. 1095/2016).

In linea generale deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui è possibile dichiarare la liquidazione giudiziale della s.d.f. , anche quando della sua compagne societaria faccia parte una società di capitali, non essendo , in base al riferito orientamento, ostativo all'applicazione dell'art 147 5° comma L.f. (ora 256 comma 4 CCII) la forma giuridica del socio –soggetto a sua volta organizzato in forma societaria ovvero con limitata responsabilità patrimoniale dei suoi componenti.

A tal fine è tuttavia richiesto il rigoroso accertamento dei presupposti per la configurabilità di una s.d.f., quali patrimonio e attività comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, vincolo di collaborazione tra i soci e la sua situazione di insolvenza. Non è richiesto, invece, l'accertamento dell'insolvenza dei soci, società di capitali della società di fatto, posto che questi possono essere dichiarati falliti, in estensione, ai sensi dell'art. 147, comma 1, quali soci illimitatamente responsabili.

Trattandosi nell'ipotesi di una s.d.f. di un rapporto sociale occulto, non esteriorizzato con le ordinarie modalità relative alla stipula dell'atto di costituzione e alle forme di pubblicità , ai fini dell'accoglimento d'una domanda proposta ex art. 147 quinto comma l. fall.(ora 256 quarto comma CCII) , non può prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una società ai sensi dell'art. 2247 c.c., costituiti da un elemento oggettivo del conferimenti di beni o servizi; esercizio in comune di un'attività economica; partecipazione agli utili e alle perdite, e da un elemento soggettivo (cd. affectio societatis,) ovvero la volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.

In altri termini per poter affermare la sussistenza del contratto sociale è necessario dimostrare che i presunti soci abbiano posto in essere, in modo sistematico e non occasionale, atti rivelatori della loro volontà di esercitare in

comune l'attività, con la messa a disposizione dei mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, e con la condivisione di utili e perdite dell'attività economica, secondo il modello delineato dall'art. 2247 c.c.

E' altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto; invero simile circostanza può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità ex art. 2497 cod. civ. , la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (c.f.r. Cass. n. 15346-16; Cass. n. 5520-17).

Inoltre giova evidenziare che il termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dall'art. 256 CCII , il cui decorso preclude la dichiarazione in estensione della procedura di liquidazione , riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di fallimento di una società o di una ditta individuale che tale non è, non potendosi le due situazioni, per la loro diversità, porsi a raffronto; ciò per coerenza con la disciplina di cui all'art. 10 L.F. che riconosce all'imprenditore individuale o collettivo la facoltà di provare una data diversa di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dal registro delle imprese, facoltà che non può riconoscersi, nell'interesse di tutela dell'affidamento dei terzi, al socio occulto, privo di ogni riconoscimento nell'ambito di quel registro e, pertanto non in grado di fornire alcuna prova in merito alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile (così Cass. 22270/2017).

Nei confronti delle società di fatto occulte non può, difatti, trovare applicazione tale disposizione e pertanto si deve ritenere che non ricorra alcun limite

temporale nei confronti delle stesse per addivenire alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ciò in quanto, non essendo in tal caso volutamente esteriorizzato il vincolo sociale, i terzi possono acquisire conoscenza dell'effettiva cessazione dell'attività da parte di quelle solo a seguito dell'accertamento giudiziale della loro esistenza.

Secondo gli interventi della Corte Costituzionale (ord. n. 321/2002 e 36/2003), la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche “ consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro opzione”.

Alla luce di tali principi, ritiene il Tribunale che nell'ipotesi al vaglio si ravvisano i presupposti per l'invocata pronuncia di estensione della liquidazione alla sdf tra le due società di capitali, di cui una già sottoposta a procedura concorsuale, essendo configurabile la “supersocietà” di fatto, alla luce della pluralità degli elementi, di concordante valenza indiziaria circa il vincolo societario, evidenziati dalla difesa della ricorrente e dalla difesa della curatela fallimentare.

In tal senso depone in primo luogo l'identità dell'oggetto sociale e dell'attività di fatto esercitata, posto che entrambe si occupano della fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture; inoltre l'attività è stata esercitata dalle stesse nell'unica unità operativa, concessa prima in locazione dalla ricorrente alla _____ e poi alla _____, e poi oggetto del contratto preliminare non adempiuto.

Quest'ultima, giusta contratto di locazione intercorso con la ricorrente, è divenuta locataria dapprima solo di una parte dell'opificio industriale dell'odierna ricorrente, mentre la restante parte dell'immobile era occupata dalla _____, con una conseguenziale commistione nel ciclo produttivo e condivisione dell'accesso agli uffici e al settore di lavorazione.

Non è di poco conto il fatto che la gestione e la proprietà della [redacted] e della [redacted] sono sempre appartenute al medesimo e stretto nucleo familiare, e dal 2018 al 2022 sono state finanche amministrare dalla medesima persona, [redacted] a, coniuge di [redacted] che dal 27.08.2021 è il socio unico della [redacted].

Elemento ulteriormente significativo ai fini che ci occupano è l'utilizzo da parte della [redacted] degli stessi dipendenti già in forza alla società oramai decotta.

In buona sostanza le due società, oltre a condividere sede amministrativa e operativa, ed avere la stessa compagine sociale e governance, hanno avuto anche gli stessi dipendenti, in forza prima all'una e poi all'altra società.

Altrettanto significativa è la circostanza che l'odierna resistente ha utilizzato per l'esercizio dell'attività i beni aziendali della [redacted] formalmente oggetto di cessione senza il pagamento del relativo corrispettivo, a dimostrazione della confusione dei due patrimoni solo apparentemente distinti.

La cointeressenza nell'esercizio dell'attività e nel perseguimento dello scopo sociale è dimostrata, altresì, dall'accollo da parte della [redacted] del debito contratto dalla [redacted] in relazione al contratto di locazione, già stipulato con la [redacted] e il subentro nel medesimo contratto, non altrimenti giustificabile.

Tali inconfutabili risultanze dimostrano la sussistenza sia dell'elemento soggettivo, c.d. affectio societatis, ovvero la volontà dei soci di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni che degli elementi oggettivi, come la partecipazione alla gestione dell'attività economica e la condivisione dei profitti e delle perdite, richiesti per la configurabilità del vincolo societario non formalizzato tra le due società di capitali.

Tanto premesso, osserva il Collegio come lo stato di insolvenza di tale società di fatto discenda da un lato dall'intervenuto accertamento dello stato di insolvenza del suo socio (la [redacted]) e dall'altro dalla mancata allegazione, da parte della resistente, di elementi idonei a dimostrare la capacità della stessa di far

fronte ai debiti della società di fatto , tra i quali sono sicuramente compresi quelli accumulati nei confronti della ricorrente da entrambe le società , sua dalla [] che dalla [] , la cui decozione è stata positivamente accertata.

Difatti i debiti contratti dal socio nell'esercizio dell'attività, in realtà riferibile alla s.d.f., sono certamente imputabili alla società di fatto, di cui fa parte, non senza considerare che nella specie analoga responsabilità diretta è stata assunta dall'altra compagine societaria.

Il superamento delle soglie di fallibilità è infine in re ipsa nell'intervenuta declaratoria di apertura della prima liquidazione giudiziale, alla quale è sotteso l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali posti dall'art.2 CCII

Alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto consegue poi ex lege (art. 256 comma 1 CCII) quello del suo socio illimitatamente responsabile, la [] senza necessità di accertamento della specifica insolvenza di quest'ultimo.

In conclusione, in accoglimento dell'istanza in tal senso avanzata dalla ricorrente e dalla curatela, va dichiarata la liquidazione giudiziale della s.d.f. tra la società, già sottoposta a procedura concorsuale, e la [] con la conseguenziale estensione della pronuncia a quest'ultima quale socio illecitamente responsabile.

In base alla previsione dell'art. 257 CCII si procede alla nomina dello stesso giudice delegato e dello stesso curatore della liquidazione giudiziale già dichiarata.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 49 , 121 e 256 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), così provvede:

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE



della società di fatto tra _____, in
persona del legale rappresentante, con sede legale in _____
e la _____, in persona del legale rappresentante, con
sede in _____ (_____), e del
socio illimitatamente responsabile

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Pasquale Russolillo

NOMINA

Curatore il dtt . _____

FISSA

il giorno _____ alle ore 10,00 per l'adunanza in cui si
procederà all'esame dello stato passivo, invitando sin d'ora il curatore a
depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi
dell'art. 209 C.C.I., almeno venti giorni prima di tale data, corredandola
con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del
Comitato dei Creditori, sentito il debitore;

AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di
un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili
compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto
delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura
ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da
trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame
dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero
22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato
nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi



del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

AVVISA

il nominato curatore che deve:

- entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere senza indugio alle comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.;
- osservare tutto quanto stabilito dal Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Procura e Tribunale nell'ambito degli affari civili del 21/12/2021;
- entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina far pervenire in cancelleria la propria accettazione;
- dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
- rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 (art. 28 l.f. come modificato dal d.lgs. 54/2018), pena la sua immediata sostituzione;
- entro trenta giorni presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
- eseguire ogni ulteriore adempimento di legge.

AUTORIZZA

- il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti.

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

AUTORIZZA

il Curatore a procedere a diretto ed immediato inventario dei beni del debitore omettendo le operazioni di apposizione di sigilli per ragioni di urgenza, salvo diverso provvedimento del Giudice Delegato, disponendo che provveda alla redazione del processo verbale delle attività compiute personalmente senza assistenza del cancelliere, nei modi previsti dall'art. 195 C.C.I..

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore dandone contestualmente notizia al P.M.

DISPONE

Che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito.



Che la cancelleria, entro il giorno successivo al suo deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, e comunque, laddove l'impresa non sia iscritta attualmente presso il Registro delle Imprese di Avellino, anche presso quest'ultimo Ufficio.

Così deciso in Avellino il 20-6-2024



Il PRESIDENTE Est.
dott. Gaetano Guglielmo

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gaetano Guglielmo.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 27 GIU. 2024

CANCELLIERE
Antonio Festa

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Antonio Festa.